

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCERMINO, FINOCCHIARO FIDELBO, BONITO

Istituzione del ruolo aggiunto
dei magistrati ordinari ausiliari

Presentata il 20 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — È davanti agli occhi di tutti il quadro sconvolgente dell'attuale stato dell'amministrazione della giustizia in Italia, che emerge, con la cruda realtà di cifre e dati ormai universalmente noti, dalle allarmanti relazioni del Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e dei Procuratori generali della Repubblica presso le Corti d'appello, dalle desolate segnalazioni dei capi di uffici giudiziari, dalle sconcertanti rivelazioni dello stesso Consiglio superiore della magistratura, dalle quotidiane denunce della stampa e degli altri mezzi di informazione, tanto da rendere superflua una ripetizione, sia pure sommaria, di quanto in proposito si è detto, si è scritto, si è documentato.

Vale la pena comunque di sottolineare in forma sinottica le emergenze più signi-

ficative: l'impossibilità, nelle condizioni odierne, di far fronte in tempi ragionevoli, nel settore penale, alla mole immensa del lavoro dibattimentale (da valutare alla stregua della normativa introdotta dal nuovo codice di procedura penale) susseguente alle indagini condotte con vero spirito di abnegazione dai magistrati delle procure della Repubblica in tutta Italia e particolarmente nei centri più impegnati dal dilagante fenomeno della criminalità politica o da quello della criminalità organizzata elevato al massimo grado della potenzialità offensiva; l'esigenza inderogabile di evitare inammissibili arresti del corso della giustizia di fronte ad una diversa tipologia di attività criminosa a causa di un impegno della magistratura rivolto esclusivamente alla definizione di

processi per determinati crimini; inoltre, le lunghe e snervanti se non addirittura vane attese degli utenti della giustizia civile, amministrata con sempre maggiore lentezza (nel tempo di rapide comunicazioni spaziali) attraverso sequele di rinvii anche pluriennali delle cause (quando queste per fortuna riescono ad essere trattate e non sono invece messe da parte per interminabili periodi mediante il cosiddetto « congelamento » dei ruoli dei giudici destinati altrove e non tempestivamente sostituiti); la sfiducia verso la giustizia dello Stato largamente diffusa tra i cittadini, indotti in alcuni casi ad imboccare più sollecite e tuttavia legalmente ammesse oltre che altamente costose vie di definizione delle liti, come l'arbitrato, e talvolta persino spinti verso forme illegali di tutela delle proprie pretese affidata in qualche area del territorio nazionale a terribili delinquenti, realtà questa non certo rimasta sconosciuta, ma per lo più passata sotto silenzio per una sorta di falso pudore avvertito dinanzi all'enormità dell'onta arrecata ad una società civile alle soglie del secolo XXI; il forzato rallentamento della trattazione di alcune materie, come quelle delle esecuzioni civili o delle procedure fallimentari, per il completo assorbimento dell'impegno delle residue scarse forze in altri settori dell'attività giudiziaria ritenuti prioritari.

Di fronte a tale stato di cose è necessario ed urgente ricorrere a rimedi validi, che presentino non solo i requisiti dell'adeguatezza e dell'utilità, ma anche quelli della percorribilità in tempi brevi e della compatibilità economica con le risorse disponibili.

Si è pensato perciò di proporre un primo rimedio efficace, rapidamente attuabile, valido non solo nel presente ma anche nel futuro: quello di riutilizzare forze ancora vitali, passate già attraverso un vaglio selettivo abbastanza rigoroso con successive ripetute verifiche, collaudate da lunga esperienza professionale e garantite dalla elevata preparazione tecnica raggiunta. Si tratta di reimpiegare i magistrati in pensione che siano ancora in grado di offrire il loro prezioso contributo e vogliano così dare un aiuto agli uffici giudiziari in cui il

personale della magistratura in servizio sia insufficiente o scoperto. Si tratta quindi di iscrivere in un ruolo di ausiliari tutti quelli che sono pronti a dare una mano e di predisporre snelli strumenti di utilizzazione.

Se si considerano i vuoti sempre incalcolabili nelle file della magistratura ordinaria, la collocazione in aspettativa di magistrati, soprattutto in casi di donne in gestazione o in puerperio o in altra particolare condizione familiare, i congedi straordinari per motivi di salute o per altri motivi, i congedi ordinari che anche nel cosiddetto « secondo periodo feriale » determinano riduzioni nel funzionamento degli uffici giudiziari, e se si tiene conto soprattutto del pauroso carico di lavoro costituito dal numero imponente delle cause civili arretrate, non si può negare come appaia urgente ed utile ricorrere alla istituzione del ruolo aggiunto dei magistrati ordinari ausiliari. Ciò consentirà, con ricorso a strumenti agili, l'immediato impiego in tutte le funzioni (eccetto quelle direttive superiori e quelle requirenti) di magistrati ordinari collocati a riposo per motivi diversi da quelli disciplinari, previo inserimento di essi, a domanda e dietro accertamento anche rinnovato nel tempo della loro idoneità fisica e psichica, nel ruolo aggiunto formato a cura del Consiglio superiore della magistratura e articolato poi nell'albo speciale presso la Corte suprema di cassazione e negli albi distrettuali presso le singole Corti di appello. A tali albi nell'ambito delle rispettive sfere attingeranno il primo Presidente della Corte suprema di cassazione ed i Presidenti delle Corti di appello per la nomina dell'ausiliario al fine di far fronte ad uno straordinario ed eccessivo carico di lavoro ovvero al fine di sostituire i magistrati assenti dall'ufficio per congedo ordinario o straordinario o per aspettativa o per applicazione ad altro incarico o anche a copertura di posti in organico rimasti temporaneamente vacanti attraverso un meccanismo agile e semplificato al massimo, in modo da consentire in ogni tempo ed in ogni periodo dell'anno il pieno funzionamento della giustizia senza arresti o ritardi o soste di alcun genere.

Il lavoro svolto sarà ovviamente compensato mediante la corresponsione di due tipi di indennità: la prima, mensile, di importo fisso e la seconda, trimestrale, di importo variabile in relazione al numero delle sentenze redatte e depositate. La

spesa è largamente sostenibile sia perché gli emolumenti sono contenuti, sia perché i magistrati ausiliari da riutilizzare saranno comunque in numero modesto (300-400 unità) e non necessariamente lo saranno tutti insieme.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito il ruolo aggiunto dei magistrati ordinari ausiliari, del quale sono ammessi a far parte, a domanda, i magistrati ordinari comunque collocati a riposo, tranne che per motivi disciplinari.

ART. 2.

1. La domanda di ammissione al ruolo di cui all'articolo 1 deve essere presentata al Consiglio superiore della magistratura e deve indicare il distretto di Corte di appello o la Corte di cassazione quale sede di lavoro prescelta.

2. Alla domanda deve essere allegata una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato. La certificazione medica deve essere ripresentata annualmente ai fini della permanenza nel ruolo.

ART. 3.

1. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione e la cancellazione del magistrato nel ruolo aggiunto; cura la formazione degli albi distrettuali relativi ad ogni Corte di appello, in ciascuno dei quali vengono iscritti i magistrati ammessi al ruolo sulla base delle indicazioni contenute nella domanda; cura infine la formazione dell'albo speciale della Corte di cassazione riguardante i soli magistrati che abbiano già esercitato le funzioni di legittimità ed abbiano indicato nella domanda la preferenza per tale sede di lavoro.

2. La cancellazione del magistrato dal ruolo avviene su richiesta dell'interessato o nel caso di mancata presentazione annuale

della certificazione medica o nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica o psichica.

3. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette ogni anno gli albi distrettuali aggiornati ai presidenti di ogni Corte di appello e l'albo speciale al Presidente della Corte di cassazione.

ART. 4.

1. Il personale compreso nel ruolo aggiunto è destinato ad esercitare la funzione giudiziaria in sostituzione di magistrati in servizio assenti dall'ufficio per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per applicazione ad altro incarico o anche a copertura di posti in organico rimasti temporaneamente vacanti, ovvero in soprannumero per far fronte all'eccessivo carico di lavoro.

ART. 5.

1. La collocazione dei magistrati ausiliari nel ruolo aggiunto, negli albi distrettuali e nell'albo speciale, segue lo stesso ordine già risultante dal ruolo di anzianità della magistratura e deve essere accompagnata dalla indicazione della qualifica rivestita e della funzione da ultimo esercitata.

ART. 6.

1. Il magistrato ausiliario può essere chiamato a svolgere, tranne le funzioni direttive superiori e le funzioni requirenti, la medesima funzione svolta all'atto del collocamento a riposo o un'altra funzione corrispondente alla stessa qualifica oppure una funzione relativa a una qualifica inferiore.

ART. 7.

1. Nei casi contemplati dall'articolo 4, l'incarico al magistrato è attribuito mediante decreto del Presidente della Corte di

appello nell'ambito del proprio distretto e del Primo Presidente della Corte di cassazione nell'ambito della propria sfera rispettivamente in base alla collocazione degli iscritti nel relativo albo distrettuale e nell'albo speciale.

2. Il decreto, contenente altresì l'indicazione della durata dell'incarico, deve essere preceduto dal parere rispettivamente del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. L'incarico può avere una durata non superiore ad un anno ed è rinnovabile con un nuovo decreto allorché permangano le ragioni del conferimento.

4. Il decreto che conferisce o rinnova l'incarico deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, ne verifica i presupposti e lo convalida o meno. L'inutile decorso del termine determina la convalida del provvedimento.

5. Il decreto diventa esecutivo all'atto della convalida da parte del Consiglio superiore della magistratura o alla scadenza del termine di sessanta giorni inutilmente decorso.

ART. 8.

1. Ai magistrati ausiliari si applicano le stesse cause di incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 9.

1. Al magistrato ausiliario compete per tutta la durata di ciascun incarico una indennità mensile di lire 1.500.000, nonché una indennità trimestrale di lire 250.000 per ogni sentenza civile o penale-dibattimentale redatta e depositata nel trimestre.

2. Le indennità sono cumulabili con il trattamento pensionistico.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2061
Lire 500